



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominato

Allegato n. 1

all'atto registrato

Vigevano il 8 SET 2022

al n. 634

"MILLEVITE - APS"

serie 37

STATUTO

Su delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario

Vincenzo Marzulli

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Casale Monferrato l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato **"Millevite - APS"**, di seguito indicato con il termine "associazione".

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ZEME LOMELLINA, via CASCINA MADONNA SNC. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per tutelare gli animali a qualunque specie appartengano (in particolar modo animali d'affezione e di fattoria), favorendo la repressione del loro maltrattamento e abbandono.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominazione

Allegato

"MILLEVITE - APS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varese, in via Cassinetta 10, presso la sede della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Varese.

1.2. L'Associazione ha sede operativa nel Comune di Varese, in via Cassinetta 10, presso la sede della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Varese.

1.3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varese, in via Cassinetta 10, presso la sede della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Varese.

13 SET 2022



del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed è iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

2.2. Il presente statuto costituisce il regolamento di comportamento dell'Associazione e vincola tutti i suoi membri.

2.3. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e quelle della legge, prevale la legge.

Art. 3 - Finalità

3.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per tutelare gli animali e garantire il benessere degli animali in particolare modo nel rispetto dell'ambiente e della salute.



no, nonché la prevenzione del randagismo.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, Art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117):

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

2. In particolare l'Associazione si propone di svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:

- a) soccorrere animali in pericolo o maltrattati;
- b) riabilitare gli animali provenienti dai laboratori di sperimentazione;
- c) realizzare e gestire, direttamente o tramite convezioni con Enti Pubblici o Privati, rifugi-strutture di ricovero per animali abbandonati, maltrattati, in pericolo, disabili e provenienti dalla sperimentazione animale;
- d) prendere in affido animali d'affezione e da fattoria di proprietari privati in difficoltà, non più in grado di prendersene cura o per i quali sia stato accertato il reato di maltrattamento, al fine di un'eventuale successiva cessione a persone o enti o ad altre associazioni ritenuti idonei;
- e) promuovere e favorire l'adozione (anche a distanza) di animali, in particolar modo quelli d'affezione e da fattoria, presso singole persone o famiglie (che risultino idonee), svolgendo, a tal fine, opera di sensibilizzazione;
- f) sostenere l'osservanza delle leggi di protezione degli animali, in modo particolare di quelli d'affezione e da fattoria, perseguendo gli obiettivi delle leggi europee, statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, contribuendo, altresì, all'introduzione di una legislazione uniforme ed univoca;



Attività di interesse generale

Art. 1. - L'Associazione per la valorizzazione della presenza dell'animale in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale: Art. 1. comma 1 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della condizione dell'ambiente e all'educazione ambientale; b) attività di ricerca e sviluppo; c) attività di promozione e divulgazione; d) attività di tutela degli animali e prevenzione del maltrattamento; e) attività di

legge 14 agosto 1997 n. 151

2. In particolare l'Associazione si propone di perseguire le seguenti attività nel seguente ambito:

- a) sostenere attività di ricerca e sviluppo;
 - b) realizzare gli interventi promossi da;
 - c) realizzare e gestire;
 - d) promuovere la ricerca e lo sviluppo;
 - e) promuovere la ricerca e lo sviluppo;
- Il presente decreto ha lo scopo di:
- a) promuovere la ricerca e lo sviluppo;
 - b) promuovere la ricerca e lo sviluppo;
 - c) promuovere la ricerca e lo sviluppo;
 - d) promuovere la ricerca e lo sviluppo;
 - e) promuovere la ricerca e lo sviluppo;



- 
- g) realizzare progetti finalizzati sia alla divulgazione ed all'applicazione delle leggi a protezione degli animali sia alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della tutela degli animali, nonché della loro salvaguardia etologica;
 - h) collaborare con altre associazioni animaliste ad iniziative specifiche (contro la sperimentazione, lo sfruttamento in qualsiasi forma venga perpetrato-, la caccia, etc.) a difesa dei diritti di tutti gli animali;
 - i) organizzare manifestazioni ed eventi, nonché produrre gadget di vario genere, il cui ricavato verrà utilizzato per perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - j) promuovere la zooantropologia nei suoi diversi aspetti, nonché quanto sostenuto dalla "Carta dei Valori e dei Principi sulla Pet Relationship" (Carta Modena 2002), che all'art. 2 afferma che "L'interazione uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all'interno della società. Per portare a eccellenza tali valenze si ritiene indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità";

3. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.



5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni de-

Il presente progetto finalizzato alla divulgazione ed all'attuazione delle leggi e regolamenti degli enti locali, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare la comunità cittadina, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, alla vita politica e amministrativa del Comune.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con alcune associazioni (come la "Provincia di Pavia") e ha avuto come risultato la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con alcune associazioni (come la "Provincia di Pavia") e ha avuto come risultato la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con alcune associazioni (come la "Provincia di Pavia") e ha avuto come risultato la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune.



Il progetto è stato realizzato in collaborazione con alcune associazioni (come la "Provincia di Pavia") e ha avuto come risultato la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con alcune associazioni (come la "Provincia di Pavia") e ha avuto come risultato la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con alcune associazioni (come la "Provincia di Pavia") e ha avuto come risultato la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune.



finite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- ⊕ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- ⊕ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.



Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea, ha lo scopo di disciplinare le attività del volontariato con qualsiasi forma di lavoro, assicurando la trasparenza e la correttezza delle operazioni e la tutela dei volontari.

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea, ha lo scopo di disciplinare le attività del volontariato con qualsiasi forma di lavoro, assicurando la trasparenza e la correttezza delle operazioni e la tutela dei volontari.

Art. 5 - Ammissione

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, delibera le modalità di ammissione dei volontari, che non può essere inferiore a quella stabilita dal presente regolamento.



2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente del Consiglio direttivo, che, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente dell'Assemblea, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente dell'Assemblea, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo.

3. L'ammissione dei volontari è deliberata dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Commissione di valutazione, che, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente dell'Assemblea, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo.

4. Il Consiglio direttivo, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente dell'Assemblea, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo.

5. L'interessato, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente dell'Assemblea, il quale, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, la inoltra al Presidente del Consiglio direttivo.



Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
- e) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che entro 15 giorni si impegna a farli visionare presso la sede legale e le eventuali copie sono su richiesta del socio richiedente fornite dall'Associazione.**

3. Ciascun socio il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

Art. 6 - Obblighi di rendicontazione degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio iscrittosi agli statuti.

2. L'Associazione

3. L'Associazione

4. L'Associazione

5. L'Associazione

6. L'Associazione

7. L'Associazione

8. L'Associazione

9. L'Associazione

10. L'Associazione

11. L'Associazione

12. L'Associazione

13. L'Associazione



14. L'Associazione

15. L'Associazione

16. L'Associazione

17. L'Associazione

18. L'Associazione

19. L'Associazione

20. L'Associazione

21. L'Associazione

22. L'Associazione

23. L'Associazione

24. L'Associazione

25. L'Associazione



consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.



Art. 1 - *Principi della gestione di società*

1. La gestione di una società in caso di morte, per incasso o per esclusione...

2. L'Assemblea delle società associate dell'Associazione...

3. La gestione di una società in caso di morte, per incasso o per esclusione...

4. L'Assemblea delle società associate dell'Associazione...

5. La gestione di una società in caso di morte, per incasso o per esclusione...



Art. 2 - *Struttura associativa e composizione*

1. La struttura associativa è composta:

a) da un'Assemblea;

b) da un Consiglio Direttivo;

c) dal Presidente, con funzioni di vertice rappresentativo;

d) dall'organo di controllo e di revisione, costituito da uno o più soci;

e) dal Presidente, con funzioni di vertice rappresentativo.

2. Tutti le cariche sociali sono elettive e gratuite.



Art. 3 - *Assemblea*

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della doman-



Art. 10 - Competenze dell'Assemblea
1. L'Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
b) elegge e revoca i revisori della gestione;
c) discute e approva il bilancio;
d) discute e approva il bilancio di gestione;
e) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di esclusione del socio;
f) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
g) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
h) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
i) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
l) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
m) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
n) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
o) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
p) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
q) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
r) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
s) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
t) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
u) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
v) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
w) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
x) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
y) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;
z) delibera quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di ammissione del socio;



da di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convo-



La presente è l'atto di convocazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di pubblicità.
Il presente è l'atto di convocazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di pubblicità.
Il presente è l'atto di convocazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di pubblicità.
Il presente è l'atto di convocazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di pubblicità.
Il presente è l'atto di convocazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di pubblicità.
Il presente è l'atto di convocazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di pubblicità.



2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulla modificazione dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione.
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e convocata su richiesta in forma straordinaria per le ragioni dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, salvo su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli azionisti, ovvero da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio d'amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'invito di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che assicuri la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione, e presso la convocazione dove contenga l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e della data dell'assemblea.
Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli azionisti presenti o delegati a per delega e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un decimo degli azionisti presenti o delegati a per delega.



cazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e



degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge,



Art. 14 - Competenza del Consiglio



all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un



Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri, tre eletti dall'Assemblea e due nominati dal Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la presidenza dell'Assemblea e rappresenta la Provincia di Pavia.

4. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la presidenza dell'Assemblea e rappresenta la Provincia di Pavia.

6. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la presidenza dell'Assemblea e rappresenta la Provincia di Pavia.

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

9. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la presidenza dell'Assemblea e rappresenta la Provincia di Pavia.

10. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

11. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la presidenza dell'Assemblea e rappresenta la Provincia di Pavia.

12. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

13. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la presidenza dell'Assemblea e rappresenta la Provincia di Pavia.

14. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio Direttivo.

15. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la presidenza dell'Assemblea e rappresenta la Provincia di Pavia.



danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

4. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017-

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:



Il presente atto è stato deliberato dal Consiglio Direttivo della

Associazione

Art. 17 - Vicepresidenza

1. Il Vicepresidente è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

Il Segretario è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

Art. 19 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo e Revisione Legale

Il Segretario è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

Il Segretario è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo e Revisione Legale

Il Segretario è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

Il Segretario è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

Art. 21 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo e Revisione Legale

Il Segretario è eletto e revocato in ogni sua funzione e può essere

responsabile di una

responsabile di una



totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata

- 
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
 - g) altre entrate espressamente previste dalla legge
 - h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello



Il presente documento, in attuazione dell'art. 1 della legge n. 19 del 1999, ha lo scopo di fornire informazioni relative alla procedura di accertamento dell'IVA per i contribuenti che hanno optato per il regime forfetario. Il presente documento è redatto in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

2. La presente circolare, in attuazione dell'art. 1 della legge n. 19 del 1999, ha lo scopo di fornire informazioni relative alla procedura di accertamento dell'IVA per i contribuenti che hanno optato per il regime forfetario.



Art. 13 - Scrittura contabile
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili del contribuente, in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

Art. 13 - Esercizio sociale
Il contribuente deve tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

Art. 13 - Esercizio sociale
Il contribuente deve tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

Art. 13 - Esercizio sociale
Il contribuente deve tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

Art. 13 - Esercizio sociale
Il contribuente deve tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

Art. 13 - Esercizio sociale
Il contribuente deve tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

Art. 13 - Esercizio sociale
Il contribuente deve tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.

Art. 13 - Esercizio sociale
Il contribuente deve tenere conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA, e nel D.Lgs. n. 117 del 2017, in materia di riforma dell'IVA.



utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.



La presente deliberazione è stata deliberata e approvata dal Consiglio Comunale di Roma, in data 25/01/2017, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presente decreto è stato deliberato e approvato dal Consiglio Comunale di Roma, in data 25/01/2017, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presente decreto è stato deliberato e approvato dal Consiglio Comunale di Roma, in data 25/01/2017, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presente decreto è stato deliberato e approvato dal Consiglio Comunale di Roma, in data 25/01/2017, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presente decreto è stato deliberato e approvato dal Consiglio Comunale di Roma, in data 25/01/2017, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 24 - Direzione di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il diritto di distribuire, anche in modo parziale, gli utili e avanzi di gestione e di patrimonio, dopo averne deliberato l'importo e la destinazione, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

2. L'Associazione ha il diritto di impiegare i propri mezzi e di distribuirli, anche in modo parziale, agli amministratori e ai collaboratori, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.



3. L'Associazione ha il diritto di impiegare i propri mezzi e di distribuirli, anche in modo parziale, agli amministratori e ai collaboratori, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

4. L'Associazione ha il diritto di impiegare i propri mezzi e di distribuirli, anche in modo parziale, agli amministratori e ai collaboratori, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

5. L'Associazione ha il diritto di impiegare i propri mezzi e di distribuirli, anche in modo parziale, agli amministratori e ai collaboratori, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

6. L'Associazione ha il diritto di impiegare i propri mezzi e di distribuirli, anche in modo parziale, agli amministratori e ai collaboratori, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 25 - Scioglimento e revocazione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, ai soci o ai beneficiari dell'Associazione.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, ai soci o ai beneficiari dell'Associazione.

4. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, ai soci o ai beneficiari dell'Associazione.

5. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, in base alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, ai soci o ai beneficiari dell'Associazione.



Art. 27-(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Art. 17 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto e in riferimento alle normative vigenti in materia di partecipazione a bandi di gara, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

